

Pieve di Soligo, 17.01.2025

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024, pubblicata nella G.U. n. 305 del 31/12/2024); decreto “milleproroghe” (D.L. n. 202/2024, pubblicato in G.U. 302/2024, entrato in vigore il 28.12.2024); altre novità

INDICE:

Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta	10
Assegnazione agevolata di beni ai soci	7
Assicurazione per rischi catastrofali: differimento	10
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	3
Bonus asili nido	4
Bonus elettrodomestici	2
Bonus per le nuove nascite	4
Bonus pubblicità 2024	10
Credito d’imposta per investimenti 4.0	8
Credito d’imposta transizione 5.0	8
Cripto-attività	4
Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie	9
Enti associativi: rinvio all’1.1.2026	10
Fringe benefit per i dipendenti	3
Interventi di recupero edilizio per ristrutturazioni	1
Introduzione di alcune modifiche alle detrazioni Irpef	3
IRES premiale	6
Modifiche ai requisiti per le agevolazioni “prima casa”	4
Modifiche al regime forfettario	6
Nuovo regime di reverse charge per gli appalti nel settore della logistica	6
Obbligo di nominare un organo di controllo	9
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta	5
Pec obbligatoria per gli amministratori di società	9
Proroga del divieto di emissione della fattura elettronica per gli operatori sanitari	9
Registratori di cassa	8
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni	6
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti	9
Spese scolastiche - aumento del limite di detraibilità	3
Sport bonus	9
Super-deduzione per nuove assunzioni	8

Legge di bilancio 2025: di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2025 (tutti i commi, a cui viene fatto riferimento sono compresi nell’art. 1 della Legge in oggetto). La data di entrata in vigore dei vari provvedimenti è l’01/01/2025, salvo quando indicato diversamente.

Argomento	Descrizione
Interventi di recupero edilizio per ristrutturazioni (“bonus casa”), ecobonus, sisma bonus, ecc. –	Sono state riviste, in particolare per quanto riguarda le percentuali di detrazione, quasi tutte le agevolazioni collegate a lavori edili; si riportano le novità nelle seguenti tabelle: Bonus casa, ecobonus (risparmio energetico) e sismabonus (compreso “sismabonus acquisti”) Gli interventi che comportano le agevolazioni in oggetto, avranno tutti le seguenti aliquote di detrazione per le spese relative agli anni 2025/26/27:

Argomento	Descrizione			
modifica delle aliquote di detrazione (comma 55)	Anni di sostenimento della spesa	Tipologia immobile	Aliquota di detrazione	Tetto di spesa
	2025	Abitazione principale ¹	50%	Per bonus casa e sisma bonus: € 96.000 per unità immobiliare
		Diverso dall'abitazione principale	36%	
	2026/2027	Abitazione principale	36%	Per ecobonus: ammontare massimo della detrazione a seconda della tipologia di intervento effettuato
Diverso dall'abitazione principale		30%		
<p>Novità per le caldaie alimentate a combustibili fossili: dall'1.1.2025, non godono più delle agevolazioni "bonus casa" ed ecobonus, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Sono agevolati invece, in alternativa alle caldaie, gli apparecchi ibridi, nei quali sono presenti le caldaie a metano, ma sono accoppiate a pompe di calore.</p> <p>Superbonus Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus scende all'aliquota di detrazione del 65%, ma soltanto se al 15.10.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulti presentata la CILA-S, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini; • sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. <p>N.B: I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus nei Comuni interessati da eventi sismici" e la "speciale disciplina per le Onlus-RSA".</p> <p>Viene inoltre consentito, come altra novità "superbonus", di suddividere in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.</p> <p>Bonus mobili Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", mantenendone inalterata la disciplina: per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche di classe energetica) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", spetta una detrazione IRPEF del 50% (su una spesa massima di € 5.000) per le spese sostenute fino al 31.12.2025. Ricordiamo che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto (quindi dal 01/01/2024 per le spese 2025).</p> <p>Bonus barriere architettoniche 75% Il bonus per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche non è stato variato e continua a poter essere utilizzato per le spese effettuate nel 2025, con la percentuale di agevolazione del 75%. Spetta per gli interventi effettuati "in edifici già esistenti", a prescindere dalla categoria catastale ed è usufruibile da qualsiasi soggetto (persona fisica, società, ente che svolga o meno attività commerciale, ecc.). Il tetto massimo di spesa è pari a € 50.000 (nelle case unifamiliari), per interventi riguardanti esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici.</p> <p>Bonus verde Il bonus verde (sistemazione di giardini e terrazzi) <u>non è stato prorogato</u> per l'anno 2025.</p>				
Bonus elettrodomestici (commi 107/110)	<p>Viene concesso, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali (persone fisiche) se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea; • vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. <p>Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse</p>			

¹ Per "abitazione principale" si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 13/E del 2023), ha affermato in passato, a riguardo del Superbonus, che: *qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori*. Va verificato se tale presa di posizione verrà confermata anche per le agevolazioni edilizie in oggetto (bonus casa, ecobonus, ecc.).

Argomento	Descrizione
	stanziare: <ul style="list-style-type: none"> • in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico; • per un importo comunque non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Con un successivo Decreto ministeriale saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.
Spese scolastiche - aumento del limite di detraibilità (comma 13)	Viene aumentato a 1.000 euro (in precedenza il limite era di 800 euro) il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli, per le quali si può beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: <ul style="list-style-type: none"> • delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili)²; • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); • delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).
Fringe benefit per i dipendenti: conferma delle soglie di esenzione dalla tassazione (commi 390/391)	Viene confermata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia di non imponibilità (per il dipendente o ruolo equiparato) dei fringe benefit (ovvero i beni e servizi forniti al dipendente dal datore di lavoro, diversi dalle somme in denaro ³): <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro, per tutti i dipendenti; • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - modifica dei criteri di calcolo (comma 48)	Per i veicoli di <u>nuova immatricolazione</u> ⁴ concessi in uso promiscuo ai dipendenti <u>con contratti stipulati dall'01.01.2025</u> , viene sostituito il criterio di determinazione del fringe benefit, che non si basa più sul livello di emissione di anidride carbonica ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo; il fringe benefit è calcolato come segue: <ul style="list-style-type: none"> • 10% del valore corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, <u>per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica</u>; • 20% del suddetto importo nel caso di <u>veicoli elettrici ibridi plug-in</u>; • 50% del suddetto importo per i <u>veicoli con altri tipi di alimentazione</u> (benzina, gasolio, metano, altri ibridi, ecc.). <u>Per i veicoli già concessi in uso promiscuo prima dell'01/01/2025, restano in vigore le modalità di calcolo precedenti.</u>
Introduzione di alcune modifiche alle detrazioni Irpef (commi 10/11)	Viene stabilito che le detrazioni IRPEF <u>per i figli fiscalmente a carico</u> spettino in relazione: <ul style="list-style-type: none"> • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; • a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". <u>Resta confermata la disciplina delle detrazioni IRPEF che non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale.</u> <p style="text-align: center;">❖ ❖ ❖</p> Viene poi previsto un limite alle detrazioni per oneri, relative a spese effettuate dal 2025, <u>per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro</u> (il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze). Per le spese sostenute dall'01.01.2025 , quindi, salvo le eccezioni sotto riportate, sono previsti due limiti: <ul style="list-style-type: none"> • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di

² La detrazione è alternativa al cosiddetto "bonus asili nido" (art. 1, comma 355, della L. 232/2016), erogato dall'Inps tramite un pagamento diretto al genitore richiedente (vedi pagina seguente)

³ Ad esempio le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti; i prestiti ai dipendenti; i fabbricati in uso ai dipendenti; gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo; gli omaggi natalizi; i buoni spesa e i buoni carburante (ricordiamo che non esiste più, per questi ultimi, una soglia di spesa esclusiva).

⁴ Tenendo conto di quanto già dichiarato dall'Ag. Entrate con risol. n. 46/2020, in relazione ad un caso analogo di modifica dei criteri di calcolo dei fringe benefit per auto assegnate in uso promiscuo, per "nuova immatricolazione" ci si riferisce agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'01.01.2025

Argomento	Descrizione
	<p>spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);</p> <ul style="list-style-type: none"> il nuovo limite massimo di spesa determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare. <p>L'importo "base" è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro; 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. <p>Il coefficiente che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico. <p>Oneri esclusi: non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012; le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015. gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR; gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR); gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR). <p>Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio) i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, quando tali premi dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024.
<p>Bonus per le nuove nascite (commi 206-208)</p> <p>Bonus asili nido (comma 210)</p>	<p>Con la finalità di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, si introduce un nuovo bonus per ogni figlio nato o adottato dall'01.01.2025, pari a € 1.000, una tantum, su domanda da inviare all'INPS che lo liquiderà nel mese successivo a quello di nascita o di adozione del minore. Il bonus viene riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000 annui.</p> <p>Vengono modificate alcune caratteristiche della disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Si elimina il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell'aumento del bonus di 2.100 euro, per complessivi 3.600 euro. Dall'1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l'importo del "bonus asili nido" è aumentato di 2.100 euro. L'importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.</p>
<p>Cripto-attività: novità sul regime di tassazione e sulla rideterminazione del valore (commi 24-29)</p>	<p>Si prevede che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi, <u>realizzati dall'01.01.2026</u> mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, si applichi nella misura del 33%. Per il 2025 il prelievo rimane invece al 26%.</p> <p>Viene inoltre reintrodotta la disciplina di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'01.01.2025 (il precedente affrancamento del 2023 prevedeva un'aliquota del 14%), assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all'01.01.2025. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.</p>
<p>Modifiche ai requisiti per le agevolazioni "prima casa"</p>	<p>Si ricorda che l'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponible o meno a IVA):</p>

Argomento	Descrizione
(comma 116)	<ul style="list-style-type: none"> • imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una; • IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. <p>Uno dei requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni è il seguente: l'acquirente, nell'atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge" con le agevolazioni prima casa. Tale condizione è soddisfatta anche se al momento del rogito si sia ancora titolari dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la si ceda entro un anno dalla data dell'atto.</p> <p><u>Con la novità introdotta nella legge di bilancio, viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.</u></p>
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta dei dipendenti e delle spese di rappresentanza per le imprese e per i professionisti (commi 81-83)	<p>Spese di trasferta</p> <p>Viene previsto che le spese di trasferta⁵ (di vitto e alloggio nonché di viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggi con conducente) dei dipendenti⁶, non sono tassabili per gli stessi (nel momento in cui saranno rimborsate) <u>se pagate con strumenti tracciabili</u>⁷. Le stesse spese di trasferta ed i relativi rimborsi analitici (anche se corrisposti a lavoratori autonomi), sono deducibili <u>per le imprese</u> (anche ai fini Irap) solamente se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili. Si segnala che l'obbligo di tracciabilità delle spese di viaggio si riferisce solamente alle spese per viaggi effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea; ciò significa che le spese, ad esempio, per viaggi in treno o autobus di linea possono essere pagati in contanti.</p> <p>Posto tale nuovo obbligo di tracciabilità, restano immutati i tre metodi di rimborso dei costi di trasferta fuori dal territorio comunale, con i rispettivi limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimborso analitico (c.d. "a piè di lista"); • indennità forfetaria; • rimborso misto. <p>Per quanto riguarda, invece, la deducibilità di tali spese dal <u>reddito professionale</u>, vale quanto sopra in tema di tracciabilità ai fini della deducibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dei costi di trasferta dei dipendenti nonché degli stessi costi di trasferta se corrisposti a lavoratori autonomi (a seguito ad esempio di una consulenza che un professionista presta ad un altro professionista); b) delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nonché per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, <u>addebitate analiticamente al committente</u>. <p>A proposito delle spese di cui al punto b), segnaliamo che il "decreto Irpef-Ires" (D.Lgs. 192/2024)⁸ dispone che "non concorrono a formare il reddito (professionale) le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico <u>e addebitate analiticamente in capo al committente</u>"; tali spese, in quanto rimborsate, <u>non sono perciò deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. La tracciabilità di tali spese resta però necessaria</u>, se addebitate analiticamente al committente, proprio ai fini della deducibilità da parte del committente stesso (impresa o professionista che sia).</p> <p>Per quanto riguarda, infine, le spese di trasferta sostenute direttamente dal professionista, che non vengono riaddebitate al committente, non è chiaro se la loro deducibilità sia subordinata alla loro tracciabilità o se possano essere pagate in contanti.</p> <p>Spese di rappresentanza</p> <p>Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi (beni distribuiti gratuitamente ai clienti di valore unitario non superiore a € 50) divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni</p>

⁵ Si tratta delle trasferte sia dentro che fuori il territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. Ricordiamo tuttavia che, in riferimento alle trasferte dentro il territorio comunale, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente concorrono integralmente a formare il suo reddito (e quindi sono tassati), ad esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate; per quanto riguarda la deducibilità di tali spese in capo all'impresa, esse restano deducibili nella misura del 75% anche se non pagate con metodi tracciabili

⁶ I nuovi obblighi di tracciabilità, ai fini della non tassabilità in capo al trasfertista, dovrebbero essere applicati anche in riferimento alle trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori; gli stessi obblighi di tracciabilità non sembrano invece applicarsi, ai fini della deducibilità di tali costi per l'impresa, in riferimento alle trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori

⁷ Si ricorda che i principali metodi tracciabili sono: il versamento bancario o postale (bonifico), le carte di debito (bancomat), di credito e prepagate, assegni bancari e circolari

⁸ Il Decreto citato è entrato in vigore il 16/12/2024, tuttavia per questo specifico tema delle spese di trasferta riaddebitate al cliente, i cui rimborsi non concorrono al reddito per il professionista, l'entrata in vigore di tale novità viene rinviata al periodo d'imposta 2025; ciò significa che ancora per l'esercizio 2024 le spese riaddebitate al cliente concorreranno a formare il reddito del professionista.

Argomento	Descrizione
	<p>bancari e circolari, e sempre se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati in base agli scaglioni dei ricavi.</p> <p>L’obbligo di tracciabilità non dovrebbe interessare, vista la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.</p> <p>Si segnala che tale novità in materia di spese di rappresentanza non tocca il <u>reddito professionale</u>, per il quale tali spese possono continuare ad essere regolate anche con strumenti non tracciati.</p>
IRES premiale (per le società di capitali ed altri enti soggetti IRES) (commi 436-444)	<p><u>Solo per il 2025</u>, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ destinazione a riserva di una quota, pari almeno all’80%, degli utili dell’esercizio 2024⁹; ⇒ investimento di una quota di tali utili accantonati (non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 ed in ogni caso di ammontare non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; tali investimenti devono essere realizzati a decorrere dall’01.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (il 31.10.2026, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare);¹⁰ ⇒ incremento occupazionale nel 2025 con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024); ○ siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. <p>È inoltre previsto che l’impresa non deve aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all’istituto della cassa integrazione guadagni.</p> <p>Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione dell’agevolazione in oggetto.</p>
Modifiche al regime forfettario (comma 12)	<p>Viene aumentata, per il solo anno 2025, la soglia dei redditi di lavoro dipendente, e a questi assimilati, percepita da un soggetto forfettario, oltre la quale il regime non può essere applicato; tale soglia viene aumentata da 30.000 euro a 35.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.</p> <p>Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.</p>
Nuovo regime di reverse charge per gli appalti nel settore della logistica e dei trasporti (commi 57-63)	<p>Per le prestazioni di servizi, <u>rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci nonché prestazioni di servizi di logistica</u>, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto e caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, si prevede l’applicazione del regime del “reverse charge”, <u>non ancora però applicabile</u> in quanto soggetto a rilascio di una deroga da parte dell’Unione Europea; <u>in via transitoria</u>, finché tale deroga non verrà confermata, si introduce un regime opzionale per effetto del quale <u>il versamento dell’IVA è a carico del committente</u>. Tale regime opzionale vale per tre anni e va comunicato all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello. Il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale”, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il nuovo regime è escluso per le prestazioni di servizi già (eventualmente) assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, oppure se rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment oppure ancora se effettuate dalle agenzie per il lavoro. L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle	<p>Viene resa sempre possibile (e non quindi, come avveniva negli anni scorsi, prorogata di anno in anno) la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli ed edificabili). Sarà sempre consentito a <u>persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non</u></p>

⁹ la quota di utile 2024 accantonata non deve essere distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; può quindi essere distribuita a partire dal 2027.

¹⁰ i beni oggetto di investimento non possono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi, se effettuati nel 2025, devono essere mantenuti almeno fino al 2030).

Argomento	Descrizione
partecipazioni (quotate e non quotate) (comma 30)	<p><u>residenti privi di stabile organizzazione in Italia</u>, rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'01 gennaio di ogni anno, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, <u>entro il 30.11 di ogni anno</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima <p>Aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni a partire dall'anno 2025 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.</p>
Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale (commi 31-37)	<p>Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice</p> <p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci¹¹ (di società di capitali o di persone commerciali¹²) di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione¹³) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali¹⁴; • trasformazione in società semplice, di società di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (come ad esempio le società immobiliari di gestione). E' necessario che all'atto della trasformazione la compagine sia formata dagli stessi soci della data di riferimento (il 30.9.2024) <p>I benefici fiscali, che competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025, si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel versamento di una imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) calcolata sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate¹⁵. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60% entro il 30.9.2025; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. <p>Un'ulteriore agevolazione consiste nella riduzione a metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale nonché nel fatto che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p> <p>Estromissione agevolata dell'immobile</p> <p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione tributaria ridotta.</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p>

¹¹ Le assegnazioni agevolate sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30.9.2024, o che lo siano entro il 31.1.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'01.10.2024

¹² Le società di persone commerciali sono le Snc e le Sas

¹³ Possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali, gli immobili "merce" alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa e gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10 e non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa); ricordiamo che, secondo l'Agenzia Entrate, i terreni agricoli utilizzati per la coltivazione o l'allevamento di animali sono dotati del requisito della strumentalità per destinazione e non sono, quindi, assegnabili in modo agevolato

¹⁴ N.B.: le caratteristiche del bene devono essere valutate al momento dell'assegnazione

¹⁵ A tale proposito, si segnala anche la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta (vedi il paragrafo verso la fine di questa informativa), concessa dal decreto Irpef/Ires, con il conseguente calcolo di convenienza, tenendo conto che l'imposta sostitutiva del 13% a seguito dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, è definitiva e liberatoria, anche per i soci assegnatari dei beni, di qualsiasi ulteriore tassazione

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • sia alla data del 31.10.2024; • sia alla data dell'01.01.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione) <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'01.01.2025 <p>L'estromissione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% da applicare alla plusvalenza derivante dall'estromissione; a tal fine è possibile determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>Gli adempimenti da eseguire sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); • l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
Credito d'imposta per investimenti 4.0 (commi 444-448)	<p>Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene <u>abrogata</u> per il 2025 l'agevolazione per i <u>beni immateriali</u> 4.0¹⁶; • viene introdotto un tetto di spesa complessivo (2,2 miliardi di euro) per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assumerà, quindi, importanza <u>l'ordine cronologico</u> di presentazione delle domande. Con un successivo decreto direttoriale sarà comunicato il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.
Credito d'imposta transizione 5.0 (commi 427-429)	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro); • un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; • la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. <p><u>Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024</u></p>
Registratori di cassa: collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (commi 74-77)	<p>Con decorrenza dall'01.01.2026, gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori telematici) dovranno garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, i dati dei pagamenti elettronici giornalieri dovranno essere registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi¹⁷. Sarà quindi necessario verificare che il proprio registratore telematico sia in grado di effettuare tali comunicazioni "congiunte" di corrispettivi e pagamenti, entro la scadenza sopra indicata.</p> <p>La novità ha lo scopo di facilitare i controlli, consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra "scontrini elettronici" emessi e incassi rilevati.</p>
Super-deduzione per nuove assunzioni (commi 399-400)	<p>Viene prevista, sia per i titolari di reddito d'impresa¹⁸ che per i professionisti, la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della "super-deduzione" per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, già introdotta per il 2024. L'agevolazione, pari in linea generale al 20%¹⁹ del costo del lavoro incrementale (rispetto al periodo precedente), viene riconosciuta in presenza di determinate condizioni:</p> <p>a) nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti nuovi dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</p>

¹⁶ resta comunque ferma la facoltà di effettuare la c.d. "prenotazione entro il 31.12.2024", con effettuazione degli investimenti in beni immateriali 4.0 entro il 30.6.2025, usufruendo dell'agevolazione al 15%

¹⁷ Tale funzione di collegamento fra corrispettivi e pagamenti, sarà possibile grazie ad un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici

¹⁸ Sono esclusi dall'agevolazione gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR (su base catastale) ed i soggetti forfettari

¹⁹ Vi è un ulteriore maggiorazione del 10% in relazione a nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela (così come individuate nell'Allegato 1 al DLgs. 216/2023).

Argomento	Descrizione
	<p>b) il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo agevolato (es. 2025) deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024);</p> <p>c) il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo agevolato (es. 2025) deve essere superiore a quello medio del periodo precedente (es. 2024).</p>
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS (comma 186)	<p>I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione telematica all'INPS. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprenditori individuali o soci di società; • collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. <p>Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione; per questi soggetti la misura è alternativa a quella prevista dalla normativa di favore per i soggetti forfettari (riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti).</p> <p>La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.</p> <p>L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.</p>
Pec obbligatoria per gli amministratori di società (comma 860)	<p>Viene esteso agli amministratori delle società, l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale (indirizzo casella PEC) presso il Registro delle imprese.</p> <p>A decorrere dall'01.01.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.</p> <p>Ai fini dell'esecuzione dell'adempimento, si attendono chiarimenti per quanto riguarda i soggetti tenuti all'obbligo (solo gli amministratori di società nate nel 2025 o anche di quelle già esistenti?) e la tipologia di indirizzo pec da comunicare (se sia possibile comunicare la stessa pec della società o se serva crearne una nuova per ognuno degli amministratori).</p>
Sport bonus (comma 246)	<p>Viene prevista la proroga per il 2025, <u>per i soli titolari di reddito d'impresa</u>, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, mediante compensazione in F24.</p>
Obbligo di nominare un organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), per società, enti, organismi e fondazioni che percepiranno un contributo statale significativo (commi 857-858)	<p>Viene introdotto l'obbligo, per società di capitali, enti, organismi e fondazioni, che percepiscano contributi pubblici significativi dall'01/01/2025, di nominare un organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), sempre che tale organo non sia già stato nominato in precedenza. Tale obbligo sembra sussistere anche nel caso in cui sia già stato nominato, in precedenza, un revisore legale (che, ricordiamo, non svolge le funzioni di controllo, tipiche del Collegio/Sindaco Unico). L'organo di controllo, sia se già esistente che di nuova nomina, dovrà accertare il corretto utilizzo dei contributi e relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche.</p> <p>L'entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.</p> <p>Come ulteriore novità, viene disposto che, dall'01/01/2025, le società che abbiano percepito contributi statali significativi, non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi²⁰ di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci.</p>

Decreto “milleproroghe”

Riepiloghiamo le principali novità del “milleproroghe”, già anticipate in parte nella nostra informativa n. 19/2024.

Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie fino al 31/03/2025	<p>Viene disposta la proroga, fino al 31/03/2025, del <u>divieto di emissione di e-fattura verso persone fisiche</u>, per gli operatori sanitari.</p> <p>Al paziente, quindi, va consegnata una copia della fattura in formato cartaceo o anche su supporto informatico, ad esempio in formato .pdf .jpg .doc ecc., consegnata via e-mail, web, app o altri strumenti informatici.</p>
--	--

²⁰ Di cui alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, ovvero, rispettivamente, per “materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”, per “servizi” e per “godimento di beni di terzi”

(art. 3 c. 6)	Si ricorda invece che per le fatture emesse a clienti con partita iva, rimane l'obbligo di emettere fattura elettronica, con il divieto però di indicare nel tracciato i dati dei pazienti.
Assicurazione per rischi catastrofali: differimento del termine per adempiere all'obbligo	Viene prorogato al 31.03.2025 il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali, <u>da parte delle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese</u> . Si ricorda che l'obbligo ²¹ di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese (con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia), è finalizzato alla copertura dei danni:
(art. 13)	<ul style="list-style-type: none"> • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Enti associativi: rinvio all'1.1.2026 dell'applicazione delle novità IVA	Viene rinvata al 01/01/2026 , l'entrata in vigore della novità (il termine prorogato è l'01/01/2025) riguardante il fatto che le operazioni effettuate dagli enti associativi, in conformità alle finalità istituzionali, verso i propri soci e tesserati, saranno attratte nel campo di applicazione dell'Iva e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.

ALTRE NOVITA'

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (art. 14 del Dlgs 192/2024 "decreto Irpef-Ires")	Viene concessa la possibilità di affrancare ²² i saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%. Le riserve affrancabili sono quelle esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (nel caso in cui tale riserva fosse diminuita nel corso del 2024, ad esempio, per distribuzione ai soci). L'importo da affrancare è quello della riserva così come presente in bilancio. La convenienza ad effettuare l'affrancamento, nelle società di capitali, è evidente poiché normalmente la distribuzione ai soci (persone fisiche) di queste riserve comporta di solito una imposizione fiscale totale pari al 50% (24% di Ires e 26% di ritenuta a titolo d'imposta sul socio); l'affrancamento poi è ancora più conveniente nel caso di società di persone o di impresa individuale (in contabilità ordinaria). L'attuazione della procedura descritta è collegata all'emanazione di un apposito decreto del Mef da emanarsi entro il prossimo 01 marzo.
Bonus pubblicità 2024 – dichiarazione sostitutiva	I soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2024 possono presentare la "Dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno, inviando il modello di dichiarazione sostitutiva telematica entro il giorno 10.02.2025, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

²¹ Introdotto dalla legge di bilancio 2024; si veda la ns. circ. n. 1/2024.

²² L'affrancamento consente di modificare lo stato delle riserve, che perdono così il vincolo della sospensione d'imposta, potendo essere liberamente (a meno che non vi siano altri vincoli, di tipo civilistico) distribuite ai soci o utilizzate per altre finalità senza che la società debba versare le imposte sui redditi e sull'IRAP al momento di tale distribuzione od utilizzo; la riserva diventa quindi una riserva di utili, per la quale al momento della distribuzione sono dovute le imposte ordinarie da parte dei soci di società di capitali (con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% se il percettore è persona fisica)